

SAMARIA APS
Via Soperga 36 - 20127 Milano (MI)
Codice Fiscale 97649540156



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 Luglio 2022

L'anno 2022, il giorno 18 del mese di Luglio, alle ore 20:00, in modalità di videoconferenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dello statuto vigente, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Samaria APS per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto di Samaria APS per richiesta Area Metropolitana Milano del 16 Giugno 2022.

Sono presenti presso la casa in via Firenze 24 in Napoli il Presidente di Samaria APS Gaetano Nervo ed il Segretario di Samaria APS Antonio De Chiara.

Sono presenti alla assemblea n. 11 soci (con diritto di voto) in proprio e n. 11 soci (con diritto di voto) per delega: in totale sono presenti 22 soci sui 24 soci aventi diritto di voto, ovvero i signori:

- Basini Andrea (per delega a Berra), Berra Cristian, Biscotti Vinicio, Caravaggio Sergio (per delega a Berra), Cinque Felice (per delega a Biscotti), De Chiara Antonio, Favetta Sergio, Gastaldi Alessandra, Galdi Fabrizio (per delega a Innocenzi), Innocenzi Gianluigi, Libretti Edgar (per delega a Innocenzi), Lombardi Giuseppe (per delega a Biscotti), Martorana Pietra (per delega a Sparatore), Nervo Gaetano, Regis Fabio (per delega a Gastaldi), Ridolfi Laura, Russo Chiara, Scrivano Roberto (per delega a Sparatore), Sforzi Massimiliano, Siino Marco (per delega a Gastaldi), Sparatore Ubaldo, Vaiani Mauro (per delega a Berra).

Sono inoltre presenti, senza diritto di voto perché iscritti da meno di tre mesi, i soci: Filippo Natoli e Gianpaolo Costalunga.

Assume la presidenza, a norma dello statuto, il Presidente Gaetano Nervo; i presenti chiamano Antonio De Chiara al ruolo di segretario della assemblea. Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, dichiara la assemblea straordinaria validamente costituita essendo presenti più dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto, quindi un numero di soci sufficiente a deliberare ai sensi dell'articolo 8, comma 9 dello statuto vigente. Si passa a trattare l'unico punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto di Samaria APS per richiesta Area Metropolitana Milano del 16 Giugno 2022.

Il Presidente rappresenta ai soci la attuale situazione relativa all'iscrizione al RUNTS:

- E' in corso il processo di trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati relativi agli enti iscritti nei registri regionali delle Associazioni di Promozione Sociale, procedimento che ha coinvolto anche la associazione Samaria APS.
- In sede di verifica della documentazione, nello specifico dello statuto approvato dalla Assemblea del 28 Marzo 2021, è emerso che lo statuto della associazione Samaria APS, in 3 commi sui circa 85 costituenti lo statuto, non è più conforme ai requisiti di legge richiesti dal D. Lgs. n. 117/2017 (CTS) e successive Note esplicative del Ministero del Lavoro, in particolare la Nota no. 18244 del 30 Novembre 2021 .
- Lo scorso 16 Giugno 2022 la Città Metropolitana di Milano ha inviato una PEC alla associazione Samaria APS, per richiedere integrazione/modifica dello statuto al fine di rendere lo statuto conforme ai più recenti requisiti di legge per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'attuale testo statutario approvato il 28-03-2021 (all' art. 4, c. 2; art. 8, c. 2; art. 10, c. 2) risulta in contrasto con gli ultimi requisiti (Ministero Lavoro 30-11-2021) per l'iscrizione al RUNTS nelle parti in cui:

- Esclude dall'esercizio del diritto di elettorato attivo gli associati minori di età.
- Prevede il ricorso all'istituto della cooptazione per la sostituzione dei membri del consiglio direttivo.

Il mancato adeguamento statutario nei termini previsti comporterebbe per Samaria APS l'impossibilità di mantenere l'iscrizione ai Registri del Terzo Settore, l'impossibilità di iscriversi al RUNTS e la perdita del regime fiscale applicabile alle attività svolte dall'associazione in quanto APS riconosciuta.

Lo statuto della associazione Samaria APS, per intero, e con le modifiche proposte, è stato precedentemente trasmesso ai soci. Il Presidente, insieme al Consiglio Direttivo, introduce e presenta le modifiche allo statuto e si rende disponibile per rispondere ad eventuali quesiti in tema o richieste di maggiori informazioni.

Il Presidente dà lettura delle modifiche proposte:

Articolo 4, comma 2: Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Articolo 8, comma 2: All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.

Articolo 10, comma 2: Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute in Assemblea; se ciò non fosse possibile il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione dei componenti decaduti o dimessi. I nuovi consiglieri nominati in sostituzione dei componenti decaduti o dimessi scadono insieme con quelli originari.

I presenti, dopo aver richiesto ed ottenuto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo le opportune delucidazioni, si dicono concordi con le modifiche proposte che vengono valutate positivamente anche per l'unanime volontà espressa dai presenti di mantenere lo status di Associazione di Promozione Sociale e di portare a compimento il processo di trasferimento dei dati di Samaria APS al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente propone di sottoporre la modifica statutaria a votazione palese; l'assemblea approva.

I presenti con diritti di voto, all'unanimità,

DELIBERANO

- Di approvare il nuovo statuto sociale che, per intero e con le modifiche approvate, si allega al presente verbale sotto la lettera A). Ai fini del deposito dello statuto lo stesso è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e comma 5 del d.lgs.117/17.

I presenti con diritti di voto, all'unanimità,

DELIBERANO INOLTRE

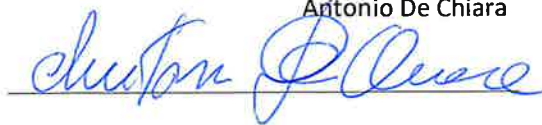
- Di dare mandato al Presidente per il deposito degli atti presso i registri competenti e per apportare allo stesso eventuali modifiche che si rendessero necessarie alla corretta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per adempiere alle norme di legge.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, alle ore 20:15 il Presidente dichiara conclusa la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Gaetano Nervo



Il Segretario
Antonio De Chiara



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrato il 20/07/2022 al n° 2271 s. 3
con € _____ versati giusta quietanza cumulativa
del _____
Il Funzionario
Michele Acchiarri
Firma su del _____ Direttore provinciale
Maurizio Gentile



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SAMARIA APS



ART. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

1. È costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice civile e del Codice Unico del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, un'associazione denominata "Samaria" più avanti chiamata per brevità Associazione. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo APS o la locuzione Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e 35 del Codice Unico del Terzo Settore.
2. L'associazione ha sede presso l'associazione "Gruppo del Guado" Via Soperga 36, 20127 Milano. Nell'ambito territoriale del Comune di Milano la sede legale può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica statutaria.
3. L'Associazione potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 – COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'Associazione ha ispirazione cristiana, è senza fine di lucro, è apartitica, antifascista e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. Si occupa di promuovere, sostenere e realizzare iniziative finalizzate alla tutela dei diritti delle persone LGBT e ad eliminare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale o identità di genere nella società e nelle chiese.
2. L'associazione assicura, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione dei propri organi direttivi e in particolare assicura la tutela dei diritti inviolabili della persona e delle pari opportunità tra uomini e donne.
3. L'associazione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita prestata dai propri associati. In caso di necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
4. L'Associazione opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. È esclusa qualsiasi finalità di categoria, sindacale o datoriale.

ART. 3 – OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini, opera mediante lo svolgimento in via prevalente di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17 e nello specifico le seguenti:
 - a) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
 - b) Promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, anche tramite banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - d) Realizzazione e sostegno di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura;
 - f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - h) Organizzazione e sostegno di attività turistiche di interesse sociale, culturale e/o religioso;

- i) Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale;
 - j) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Le attività sopra indicate sono realizzate attraverso lo svolgimento di interventi quali:
- a) Promuovere, sostenere e/o realizzare progetti sociali, culturali, educativi e assistenziali rivolti soprattutto alle persone e alla comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) e alle persone discriminate a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e del sesso, incluse borse di studio per ricerche e tesi di laurea su tematiche relative all'orientamento sessuale, all'identità di genere;
 - b) Sostenere le spese relative alla formazione di persone ritenute meritevoli al fine di sradicare l'omofobia e la transfobia presente nella società e nelle chiese di ogni credo;
 - c) Sostenere anche economicamente la partecipazione di persone ritenute meritevoli a congressi nazionali e internazionali sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale;
 - d) Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.);
 - e) Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente attività scientifica, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali ed artistiche, ricerche ed attività di studio nonché mostre stabili o periodiche, convegni, meeting, pubblicazioni ed altre iniziative connesse;
 - f) Ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziarie direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione; in tal senso potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
 - g) Promuovere, sostenere e/o realizzare progetti e azioni mirate alla tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici con particolare riferimento alla rimozione delle condizioni in cui si verifichi una qualunque forma di assenza o diminuzione di tali diritti soprattutto per le persone e la comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) e per le persone discriminate a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e del sesso, nella società e nelle chiese di ogni credo presenti in Italia, in Europa, nel Mediterraneo e ovunque sarà possibile nel mondo;
 - h) Effettuare erogazioni in denaro, beni o servizi, a sostegno soprattutto delle persone e della comunità LGBT+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) e delle persone discriminate a causa dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e del sesso, che si trovino in situazioni di solitudine, bisogno, vecchiaia, malattia o difficoltà, in Italia, in Europa, nel Mediterraneo e ovunque sarà possibile nel mondo.
3. L'Associazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
4. Ferma restando la compatibilità con i limiti di cui al comma precedente, l'Associazione potrà quindi svolgere iniziative di raccolta di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge.
5. Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

ART. 4 – SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che condividendone le finalità, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.
3. E' prevista la possibilità che organismi, enti ed associazioni che esprimono finalità congruenti ed interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto aderiscano all'Associazione con la qualifica di "soci collettivi".
4. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e dare comunicazione all'interessato in caso di rifiuto. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all'Assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto.
6. La domanda di ammissione dei "soci collettivi" è corredata dalla delibera dell'organismo competente, nella quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente. Possono essere ammessi a soci collettivi solo le Associazioni di Promozione Sociale. Possono inoltre essere ammessi gli altri Enti del Terzo Settore e gli Enti senza scopo di lucro nel rispetto di quanto previsto all'art. 35 comma 3 del CTS.
7. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 5 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno uguali diritti. Hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.
2. Tutti i Soci, purché in regola con il versamento della quota sociale annuale e risultino associati da almeno tre mesi, hanno diritto:
 - a. di partecipare con diritto di voto alle assemblee;
 - b. di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
 - c. di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - d. di frequentare i locali dell'Associazione;
 - e. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/e organizzate dall'Associazione;
 - f. di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - g. di svolgere il lavoro comunemente concordato;
 - h. di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
 - i. di dichiarare la propria intenzione di essere iscritti nel registro dei volontari o di recedervi;
 - j. di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
3. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a. rispettare e di far rispettare lo statuto, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli organi competenti;
 - b. versare nei termini stabiliti la quota associativa all'Associazione;
 - c. non operare in concorrenza e/o contro l'attività dell'Associazione.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per decesso;
 - b. per presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
 - c. per esclusione;
 - d. per morosità nel pagamento della quota associativa.
2. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
3. La perdita della qualità di socio per esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea.
4. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione :
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il/la Presidente;
 - d. il Segretario;
 - e. il Tesoriere;
 - f. l'Organo di Controllo, ove nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti le cariche sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni socio con diritto di voto può avere al massimo tre deleghe, rilasciate in forma scritta da altro socio con diritto di voto.
3. L'Assemblea ha la facoltà di attribuire lo status di "osservatore" senza diritto di voto, ma con diritto di parola, a chiunque ne faccia richiesta.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal/dalla Vice Presidente. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il/la Presidente dell'Assemblea. Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal/dalla Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta anche elettronica o con affissione dello stesso nella sede dell'Associazione e nei punti esterni di maggiore visibilità. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c..

5. Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito al/alla presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione e che sia consentito agli intervenuti di comprendere adeguatamente i temi trattati, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.
7. La Assemblea straordinaria può essere inoltre convocata:
 - a. dal/dalla Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b. dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.
8. La Assemblea straordinaria è convocata per:
 - a. le modifiche dello Statuto;
 - b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione.
9. La Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, se sono presenti almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi sia per la modifica statutaria che per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio.
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal/dalla Presidente e dal segretario verbalizzante, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 – COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza. Deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il mese di aprile dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l'approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 31 maggio, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto dell'Associazione.
2. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e ad essa sono riservati tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dal presente Statuto.
3. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. Procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti;
 - b. Nomina componenti degli altri organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. Approva il bilancio consuntivo di esercizio, la relazione ed il bilancio preventivo;
 - d. Delibera sulla revoca e sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. Delibera sulla esclusione degli associati;
 - f. Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - g. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli eventuali altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - h. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 11 in base a quanto deliberato dall'Assemblea che li nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti dall'Assemblea fra i Soci, restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute in Assemblea; se ciò non fosse possibile il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione dei componenti decaduti o dimessi. I nuovi consiglieri nominati in sostituzione dei componenti decaduti o dimessi scadono insieme con quelli originari.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il/la Presidente od a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri. La convocazione spetta al/alla Presidente ed è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del/della Presidente. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
4. Le somme di denaro appartenenti al Fondo statutario e l'accensione di prestiti allo scoperto si dispongono con l'unanimità dei consiglieri presenti alla riunione del Consiglio Direttivo nel cui ordine del giorno ci sia uno specifico punto dedicato a tale scopo.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui sia venuta a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede assembleare deve essere convocata d'urgenza una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività e nello specifico:
 - a. Nomina il/la presidente ed il/la vicepresidente;
 - b. Sceglie fra i propri membri il segretario ed il tesoriere;
 - c. Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - d. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - e. Gestisce il Patrimonio sociale;
 - f. Presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il bilancio consuntivo di esercizio, la relazione ed il bilancio preventivo;
 - g. Determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
 - h. Conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe anche in merito a proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri;
 - i. Stabilisce eventuali limiti al potere di rappresentanza di singoli amministratori;
 - j. Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/dalla Presidente;
 - k. Instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l. Propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
 - m. Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n. Delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati e la decadenza da socio ai sensi dell'art. 6.
2. Alla riunione del Consiglio Direttivo il/la Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

3. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide.
4. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal/dalla Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 12 – IL/LA PRESIDENTE – IL/LA VICEPRESIDENTE

1. Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile dell'Associazione. Ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/dalla Vice Presidente vicario/a. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del/della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del/della Presidente.
2. In casi di oggettiva necessità il/la Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.
3. Il/la Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato/a per un massimo di tre mandati consecutivi.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

1. È scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri ed assolve le seguenti funzioni:
 - a. Ha l'incarico di Vice-presidente, qualora il Consiglio Direttivo non deliberi il conferimento di tale incarico ad altro/a Consigliere;
 - b. Cura la tenuta dei libri sociali ed in particolare del registro dei soci e del registro dei volontari, ove istituito;
 - c. Provvede alla verifica annuale della regolare iscrizione di ciascun socio assistito dal Tesoriere;
 - d. Assistere il/la Presidente nella convocazione delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo;
 - e. Se presente, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f. Conserva l'archivio degli atti sociali (deliberazioni, documenti, informazioni circa i progetti finanziati); per tale necessità potrà disporre di spazi fisici e/o informatici il cui costo sarà preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo;
 - g. Può delegare proprie funzioni ad altri soci o consiglieri.
2. Al Segretario potrà essere attribuita ogni altra mansione stabilita con incarico di delega dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – IL TESORIERE

1. È scelto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri ed assolve le seguenti funzioni:
 - a. È responsabile della gestione operativa del Fondo statutario;
 - b. Opera sui conti correnti dell'Associazione, disgiuntamente dal/dalla Presidente e con firma libera e individuale, anche ai fini di apertura, utilizzo ed estinzione degli stessi conti;
 - c. Tiene la contabilità dell'Associazione ed è responsabile della veridicità e correttezza dei conti;
 - d. Ha il potere di incassare depositi e somme da chiunque dovute a qualsiasi titolo all'Associazione rilasciandone quietanza;
 - e. Verifica il pagamento delle quote di iscrizione dei soci, coadiuvato dal Segretario;
 - f. Verifica le entrate derivanti da attività di raccolte fondi, donazioni e lasciti. Verifica le uscite per spese di organizzazione e finanziamento di progetti;

- g. Propone al Consiglio Direttivo modalità di gestione e investimento di disponibilità finanziarie, strumenti finanziari, beni materiali dell'Associazione;
 - h. Redige il bilancio consuntivo di esercizio, la relazione ed il bilancio preventivo. E li sottopone al Consiglio Direttivo, il quale approva la loro presentazione in Assemblea;
 - i. Può delegare proprie funzioni ad altri soci o consiglieri.
2. Al Tesoriere potrà essere attribuita ogni altra mansione stabilita con incarico di delega dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 – L'ORGANO DI CONTROLLO / REVISIONE DEI CONTI

- 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – ENTRATE E SPESE – PATRIMONIO

- 1. Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:
 - a. quote e contributi dei Soci e dei simpatizzanti;
 - b. i redditi del patrimonio;
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g. proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci, ai relativi familiari ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
 - h. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
 - i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.
- 3. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

4. L'Associazione promuove un equilibrato uso intertemporale delle risorse, destinando e investendo una parte considerevole delle entrate alla costituzione di un Fondo statutario vincolato al perseguimento delle finalità istituzionali. Al termine di ciascun esercizio, al Fondo statutario deve essere destinata una quota non inferiore al 30% dell'avanzo di gestione risultante dal rendiconto gestionale. Qualora l'Associazione rediga il Rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, detta percentuale viene calcolata sulle disponibilità liquide al termine dell'esercizio, al netto del Fondo statutario accumulato e degli impegni correnti.
5. L'acquisto e la vendita di beni immobili necessitano del voto favorevole dell'Assemblea dei soci.
6. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
7. Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 17 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione deve predisporre annualmente il Bilancio d'Esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/17, che deve annualmente essere approvato dall'Assemblea dei soci.
2. Il Bilancio o Rendiconto per Cassa dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta, potrà prenderne visione.

ART. 18 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 – LIBRI SOCIALI

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri, la cui tenuta è curata dal Segretario per il Consiglio Direttivo, ove non diversamente stabilito:
 - a) libro degli associati;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi presentando domanda scritta al/alla Presidente, che ne consente la visione entro 60 giorni dalla richiesta.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.
2. In caso di estinzione, cessazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 21 – NORME FINALI

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the official stamp.